

## **Il diritto penale canonico al servizio della tutela dei minori**

*Presentazione del volume*

*Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*

*Roma, 13 dicembre 2021*

Prendendo spunto dai contributi conclusivi del volume oggi presentato, in particolare quello di Visioli e quelli concernenti la tavola rotonda (Deodato, Pavanello, Musso, Geisinger)<sup>1</sup>, si presentano alcune riflessioni sul diritto penale canonico a servizio non solo della comunione della Chiesa, ma anche della tutela dei minori. Tale prospettiva presuppone una visione del diritto penale e del diritto canonico in genere strettamente inserito nella vita ecclesiale e collegato con la riflessione teologica ed ecclesiologica.

Tale prospettiva emerge chiaramente nella premessa del m.p. *Pascite gregem Dei*, con il quale è stato riformato il libro VI del Codice di diritto canonico. Si afferma la

speranza che esso risulti strumento per il bene delle anime, e che le sue prescrizioni siano applicate dai Pastori, quando necessario, con giustizia e misericordia, nella consapevolezza che appartiene al loro ministero, come dovere di giustizia – eminente virtù cardinale – comminare pene quando lo esiga il bene dei fedeli.

Il diritto penale viene quindi visto come inserito nel *munus pastorale* affidato ai vescovi:

L'osservanza della disciplina penale è doverosa per l'intero Popolo di Dio, ma la responsabilità della sua corretta applicazione [...] compete specificamente ai Pastori e ai Superiori delle singole comunità. È un compito che non può essere in alcun modo disgiunto dal *munus pastorale* ad essi affidato e che va portato a compimento come concreta ed irrinunciabile esigenza di carità non solo nei confronti della Chiesa, della comunità cristiana e delle eventuali vittime, ma anche nei confronti di chi ha commesso un delitto, che ha bisogno all'un tempo della misericordia che della correzione da parte della Chiesa.

Infatti, la correzione da parte della Chiesa è in taluni casi necessaria per evitare i danni causati dalla «mancata percezione dell'intimo rapporto esistente nella Chiesa tra l'esercizio della carità» e il ricorso alla disciplina sanzionatoria.

---

<sup>1</sup> Ci si riferisce in particolare ai seguenti contributi contenuti nel volume *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, Milano 2021: M. VISIOLI, *Il diritto penale della Chiesa e la tutela dei minori*, pp. 227-251; A. DEODATO, *L'attenzione alle vittime*, pp. 267-281; P. PAVANELLO, *La responsabilità dei superiori ecclesiastici*, pp. 283-288; L.T. MUSSO, *La posizione dell'accusato in ambito canonico*, pp. 289-305; R. GEISINGER, *L'attività della Congregazione per la dottrina della fede: bilancio e prospettive*, pp. 307-312. Nel prosieguo del testo verranno citati solo gli autori e il numero di pagina, senza riprendere il titolo del contributo.

Tale stretta relazione emerge con chiarezza nelle disposizioni del rinnovato libro VI relativamente ai delitti in cui i minori e le persone vulnerabili sono parte lesa. Come è stato osservato (Visioli, 227-230), l'estensione dell'ambito di applicazione del diritto penale ai religiosi e laici (can. 1398 § 2) e il suo inserimento nel titolo VI riguardante i delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo (e non solo nel titolo riguardante i delitti contro obblighi speciali: can. 1395), portano con sé l'indicazione che si intende proteggere prima di tutto il bene giuridico della vita fisica e psichica del minore come soggetto fragile, prima ancora della vita morale del chierico o religioso (Visioli, 230). In questa tutela, l'azione penale della Chiesa rappresenta una delle risposte che essa offre per proteggere un bene, quello dei minori, e favorirne la tutela. È una delle risposte, non l'unica, ma neppure superflua. In questa direzione ha affermato nel suo contributo Visioli:

Il diritto, soprattutto quando definisce beni e dispone sanzioni per chi li viola, dà il suo apporto perché si crei un ordine giusto, nel rispetto della natura delle persone e della Chiesa, dove soprattutto chi è più fragile sia custodito. Da sola però l'azione giuridica della Chiesa non basta. Essa offre una risposta che sarà tanto più efficace quanto più sarà coordinata con altre istanze della vita ecclesiale. Così ciò che la Chiesa protegge a livello penale deve trovare adeguato sostegno anche nelle realtà educative, formative, preventive, curative. La scienza giuridica, possibilmente in modo coerente e sapientemente coordinata con le altre scienze assunte del mondo ecclesiale, dà il proprio contributo, consapevole che si tratta di una parte. Si ha talvolta l'impressione che lo sguardo sulla protezione penale canonica sovradimensioni questo ambito, attendendosi risultati che non potranno arrivare se non di concerto con altri saperi. L'auspicio è che una maggiore messa a punto dell'azione penale della Chiesa corrisponda a una interazione proficua per la tutela del minore, che è un "bene" non solo giuridico (Visioli, 250-251)<sup>2</sup>.

I diversi contributi della tavola rotonda – pubblicati nel volume che oggi si presenta – hanno l'indubbio merito di mettere in luce la necessità di coordinare tra di loro diversi aspetti. Un primo aspetto è dato dalla prevenzione e tutela del minore. In questa direzione è stato sottolineato come nelle *Linee guida* della CEI del 2019 emerge una prospettiva

non più focalizzata sull'emergenza e sulla repressione dell'abuso, ma preoccupata di fare della tutela dei minori e delle persone fragili un'attenzione ordinaria, costante nella vita della Chiesa, inserendola nella formazione di fase degli operatori pastorali. Un altro aspetto è la preoccupazione di coinvolgere tutto il popolo di Dio in questa opera di tutela e prevenzione (Pavanello, 285).

---

<sup>2</sup> Oltre a quanto appena affermato, va tenuto in considerazione che «Altro rischio possibile in queste circostanze è quello di intendere il problema solo dal punto di vista *giuridico* e della gestione del processo, delegando di fatto la questione al *giurista* e concentrando tutta l'attenzione sulla verifica della *responsabilità penale e l'eventuale sanzione*. Ovvio che ciò non può mancare, ma l'attenzione va anzitutto a ciò che è avvenuto prima, alla causa, al contesto individuale e sociale, comunitario ed ecclesiale, alla *formazione*, iniziale e permanente, se si vuole che non avvenga più» (*La formazione iniziale in tempo di abusi*, a cura di A. Cencini - S. Lassi, Servizio nazionale per la tutela dei minori della CEI, 2021, pp. 12-13).

Tale dimensione di tutela e di prevenzione emerge – a mio parere – in un duplice aspetto:

- a) il progressivo precisarsi dei delitti contro i minori e le persone vulnerabili. Tale percorso, recepito nel novellato libro VI, esprime l'accresciuta sensibilità culturale ed ecclesiale nei confronti di specifici comportamenti in cui le persone lese sono minori o vulnerabili. Insieme a questo consente contemporaneamente di mettere in guardia da comportamenti che la singola persona può considerare “non intrusivi” nella persona di un minore, mentre in realtà lo sono. In altre parole, il precisarsi dei delitti può facilitare una riflessione sulle modalità con cui prevenire eventuali abusi o situazioni che mostrano poca attenzione per evitare che questi accadano;
- b) la relazione che può sorgere tra chi si pone in una posizione di superiorità e il minore o la persona vulnerabile coinvolta. I riferimenti molteplici di papa Francesco al clericalismo e all'abuso di potere si inseriscono in questa prospettiva, come ha detto chiaramente in un colloquio in Irlanda con i gesuiti nel settembre 2018:

Io ho capito una cosa con grande chiarezza: questo dramma degli abusi, specialmente quando è di proporzioni ampie e dà grande scandalo – pensiamo al caso del Cile e qui in Irlanda o negli Stati Uniti –, ha alle spalle situazioni di Chiesa segnate da elitismo e clericalismo, una incapacità di vicinanza al popolo di Dio. L'elitismo, il clericalismo favoriscono ogni forma di abuso. E l'abuso sessuale non è il primo. Il primo è l'abuso di potere e di coscienza.

A queste forti affermazioni fa eco quanto riportato nella tavola rotonda:

L'abuso fa parte di una dinamica di potere, supremazia, dominio verso una o più persone che sono in una situazione di vulnerabilità esistenziale e dipendenza per età, per circostanze di vita, per bisogni affettivi e relazionali personali che vengono condotte ad una situazione di sottomissione. È una gravissima rottura – un trauma – che accade all'interno di una relazione che si è stabilita sulla fiducia – una relazione asimmetrica [...]» (Deodato, 269)<sup>3</sup>.

Da quanto affermato, ne deriva come conseguenza necessaria quella di prestare sempre più attenzione alla formazione previa dei chierici e degli operatori pastorali.

Un secondo aspetto significativo è la capacità di farsi carico delle persone lese da comportamenti delittuosi da parte di chierici o membri di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica o di qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa. Questa capacità si esprime non solo nella capacità di

---

<sup>3</sup> «Esistono diverse problematiche legate a quel processo che lentamente trasforma l'autorità del presbitero in potere. È come un dinamismo di corruzione che deforma l'identità della persona e si manifesta in forme e modalità corrispondenti di esercizio di potere, in particolare verso le persone più vulnerabili» (*Le ferite degli abusi*, a cura di A. Deodato - A. Cencini - G. Ugolini, Servizio nazionale per la tutela dei minori della CEI, , p. 64).

ascolto e di “prendersi a cuore” la vicenda della persona lesa, ma anche nell’iter processuale successivo. L’indagine previa, il successivo procedimento giudiziale o amministrativo può essere visto dalla persona lesa come un ulteriore “dover rivivere”, in modo non facile o addirittura traumatico, quanto subito; a questo si può aggiungere la difficoltà di narrarlo (come spesso succede) a una figura, quella presbiterale, che rappresenta un richiamo di ruolo alla persona che ha causato il trauma subito<sup>4</sup>. In altre occasioni, diventa invece manifesto alla persona lesa che quanto da lei subito e narrato viene preso seriamente in carico dall’autorità ecclesiastica, senza tentativi di sminuire i fatti accaduti, ma con il desiderio di far emergere i fatti e ricercare il bene delle singole persone coinvolte<sup>5</sup>.

Un ulteriore aspetto cui tener conto è il contributo che la dimensione giuridica e un eventuale procedimento penale canonico possono fornire nel percorso di presa di consapevolezza da parte dell’accusato della gravità di alcuni suoi comportamenti e delle conseguenze delle sue azioni nelle persone lese. Va prestata attenzione quindi anche alla persona dell’accusato, alla presunzione di innocenza fino a quando non si giunge alla certezza morale della sua colpevolezza, alla necessità di tutelare la buona fama dell’accusato e della persona lesa. La dimensione giuridica e processuale canonica, in questa prospettiva, si pone anche come aiuto rivolto alla persona accusata per rendersi conto delle conseguenze delle sue azioni e per un possibile accompagnamento successivo, oltre il processo, sapendo distinguere tra le diverse posizioni, che possono essere (ponendo in estremo le due posizioni) quella di chi nega anche l’evidenza dei fatti e quella di chi riconosce i suoi comportamenti ed errori e “si affida” al giudizio e valutazione della Chiesa.

In conclusione, la dimensione giuridica, con la quale si analizzano i delitti nei quali sono coinvolti i minori e le persone vulnerabili (come parti lese), emerge come una delle prospettive, non l’unica ma ugualmente indispensabile, per far crescere la tutela dei minori e

---

<sup>4</sup> «Sarà importante[...] contrastare il fenomeno della cosiddetta “vittimizzazione secondaria”. Fenomeno che consiste in tutte quelle conseguenze negative, sul piano emotivo e relazionale, derivanti da un certo tipo di contatto tra la vittima e un sistema istituzionale freddo e non empatico, dalla sovraesposizione mediatica e dal coinvolgimento in ritmi e modi processuali che la vittima subisce e sui quali non ha alcun potere, ma che talvolta le appaiono addirittura incomprensibili ed ostili» (*La formazione iniziale in tempo di abusi*, a cura di A. Cencini- S. Lassi, Servizio nazionale per la tutela dei minori della CEI, 2021, p. 76). Pur prescindendo dal rischio di interpretare in modo solo burocratico il processo canonico, va presa in seria considerazione questa modalità negativa di vivere o far percepire il processo canonico.

<sup>5</sup> «Va data quindi voce alle domande e alle attese che accompagnano il loro cammino: essere credute e riconosciute come persone che hanno veramente subito un crimine. Va posta attenzione e cercata una risposta al loro desiderio di giustizia e di risarcimento che spesso non è in primis un bisogno economico, ma è il desiderio profondo che, in qualche modo, il proprio dolore possa essere riconosciuto e trasformato. Che chi le ha ferite chieda loro perdono, che la chiesa offra loro tutto l’aiuto di cui hanno bisogno per ripartire con dignità nella vita, che si attivino percorsi di prevenzione e che si diffonda una cultura di informazione corretta su ciò che è l’abuso di potere, di coscienza e sessuale affinché possano percepire che la loro fatica per tornare a vivere può essere di aiuto anche a molte altre persone che soffrono nel silenzio e nel nascondimento. Si attendono certamente che, come opera di vera coscienza, sia davvero anche fatta giustizia: riconoscendo chi ha patito e chi ha fatto del male e assumendo, con estrema responsabilità, la cura di entrambi, portando a compimento giustizia e misericordia» (Deodato, 271). Qui si nota lo stretto legame tra il servizio per la tutela dei minori, le persone che ricevono la segnalazione di un abuso, e la dimensione giuridica canonica.

la protezione dei loro diritti. Il dialogo fecondo e proficuo tra coloro che sono più coinvolti nella formazione o nella tutela dei minori o nella fase di segnalazione di eventuali abusi, e coloro che operano a livello giuridico, rappresenta un arricchimento reciproco, a tutto vantaggio delle persone coinvolte. I contributi del volume e della tavola rotonda in particolare sono un valido aiuto per incamminarsi in questa direzione.